



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| dott.ssa Maria Riolo | Presidente |
| dott. Marcello Degni | Consigliere |
| dott. Luigi Burti | Consigliere |
| dott.ssa Alessandra Cucuzza | Primo Referendario |
| dott. Giuseppe Vella | Referendario (relatore) |
| dott.ssa Rita Gasparo | Referendario |
| dott. Francesco Liguori | Referendario |
| dott.ssa Alessandra Molina | Referendario |

nella camera di consiglio da remoto del 08.04.2021 ex art. 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, emergenza epidemiologica COVID-19, come da ultimo modificato dall'art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, inserito in sede di conversione con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

emessa sulla richiesta di parere del Comune di Pogliano Milanese (MI),

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTA la richiesta di parere del 04 Marzo 2021, proposta dal Sindaco del Comune di Pogliano Milanese (MI), acquisita al protocollo pareri di questa Sezione in data 04 Marzo 2021, al n. 14;

VISTA l'ordinanza n. 47/2020, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza con modalità da remoto;

DATO ATTO che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma "Microsoft teams";

UDITO il relatore, dott. Giuseppe Vella.

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Pogliano Milanese (MI), con la richiesta sopra citata, chiede un parere in merito alla legittima possibilità di riconoscere un compenso ex art.32, comma 40, della L.n.326/2003, ove sia trascorso un notevole lasso di tempo, tra la presentazione della pratica di condono, il momento dell'avvenuta istruttoria e il conseguenziale rilascio del titolo edilizio, presupposto legittimante l'erogazione del relativo compenso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va verificato se la richiesta di parere di cui trattasi presenta i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo **soggettivo**, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo **oggettivo**, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.

I due profili sono, difatti, contigui ma assolutamente non coincidenti.

1.1. In merito al primo profilo (**ammissibilità soggettiva**), preme precisare che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede la possibilità, per le Regioni, di chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica e che *"Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane"*.

In riferimento al caso di specie, la richiesta di parere, in quanto presentata dal Sindaco di Pogliano Milanese (MI) e, dunque, organo rappresentativo dell'Ente (cfr. art. 50, comma 2, del TUEL), si deve ritenere ammissibile.

1.2. Passando al secondo profilo (**ammissibilità oggettiva**), si osserva che la Corte dei conti, con diverse deliberazioni sia della Sezione delle Autonomie (n. 5/AUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) sia delle Sezioni riunite in sede di controllo (*deliberazione n.*

54/CONTR/2010, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), ha delineato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della "contabilità pubblica", precisando che la stessa coincide con il sistema di "norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici" e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può essere intesa come consulenza generale.

Ancora, con la deliberazione n. 54/CONTR/2010 sopra richiamata, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esprimere principi vincolanti per le Sezioni regionali di controllo relativamente al concetto di "contabilità pubblica", hanno fatto riferimento ad una visione dinamica di tale accezione, che sposta "l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri".

Inoltre, in relazione all'ampiezza della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, le SS.RR. non mancavano di sottolineare che la disposizione in questione conferisce alle "Sezioni regionali di controllo **non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica.** Cosicché la funzione di cui trattasi risulta, anche, più circoscritta rispetto alle "ulteriori forme di collaborazione", di cui la medesima succitata disposizione fa menzione, che gli Enti territoriali possono richiedere "ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa".

Ciò posto, sulla base dei parametri normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, il quesito proposto dal Sindaco del Comune Pogliano Milanese (MI) deve ritenersi ammissibile, stante che la materia sottoposta al vaglio del Collegio attiene alla corretta interpretazione di una norma con refluenze in tema di contenimento della spesa pubblica ed equilibri di bilancio (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn.1046/2010/PAR e n. 10/2011/PAR; Sezione regionale controllo per la Sicilia deliberazione n.9/2020/PAR).

Pertanto, nei limiti della riconduzione della richiesta a un piano di generalità e astrattezza, il Collegio procede al suo esame nel merito.

MERITO

Passando alla trattazione nel merito della questione sottoposta all'esame di questo Collegio, occorre, preliminarmente, precisare che con l. n. 662 del 23/12/1996, recante *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*, all'art. 2, c. 48, è stato previsto che *“I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di demolizione delle opere (...), per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi di demolizione delle opere non soggette a sanatoria entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo. (...)”*; al c. 49 è, quindi, previsto che *“Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti (...)”*.

Il legislatore è, successivamente, intervenuto nuovamente in materia, con il D.L. n. 269 del 30/9/2003, recante *“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dei conti pubblici”*, convertito nella legge n.326/2003, il quale, all'art. 32, c. 40, dispone che *“Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi. Come disciplinati dalle amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini dell'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti ed oneri fino ad un massimo del 10% da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23/12/1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario”*; il successivo c. 41 dispone, infine, che *“ Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo (...), il 50 % delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione (ai*

sensi dell'art. 35, c. 14, della l. 47 del 1985) è devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma".

Dal dettato normativo sopra richiamato, a parere di questo Collegio, non si evince un limite temporale entro cui l'attività istruttoria, a pena di decadenza, deve espletarsi e/o avviarsi, ma il legislatore si limita a prevedere il valore massimo di incremento dei diritti e degli oneri di sanatoria (10%), nonché a precisare la tipologia di prestazione lavorativa (progetti finalizzati) che ne legittima, quale *conditio sine qua non*, l'erogazione.

Proprio in riferimento a tale profilo, cioè la sussistenza di "progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro", e non a quello della data di avvio dell'istruttoria, deve valutarsi la compatibilità della predetta previsione normativa, con il vigente ordinamento in tema di compensi erogabili al personale dipendente.

Sotto questo aspetto, il Collegio ritiene compatibile la disposizione normativa *de qua*, stante che il vigente CCNL delle "Funzioni locali", sottoscritto il 21.05.2018, all'art.68, comma 2, prevede l'erogazione di "*premi per la produttività individuale e di gruppo*", costituenti parte variabile del trattamento accessorio del personale, finalizzati a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, all'interno dei quali va ricondotto, senza ombra di dubbio, il caso di specie.

Presupposto legittimante l'erogazione, dunque, non è il maggior o minor tempo decorso tra la data di presentazione della domanda di condono e l'attività istruttoria, bensì che tali progetti finalizzati, da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, presentino i requisiti di cui CCNL sopra richiamato, siano inseriti nel ciclo di gestione della *performance* e siano ancorati ad un rigido e oggettivo sistema di misurazione e valutazione dei risultati perseguiti.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – si pronuncia come segue sulla richiesta di parere della Regione Lombardia:

“I compensi previsti dall’ art.32, comma 40, della L.n.326/2003, possono essere erogati, indipendentemente dal tempo trascorso tra la presentazione della pratica di condono, il momento dell’avvenuta istruttoria e il conseguenziale rilascio del titolo edilizio, presupposto legittimante l’erogazione del relativo compenso, fermo restando l’avvenuto introito dei relativi diritti e degli oneri. Conditio sine qua non per la loro erogazione è che i progetti finalizzati, da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario, presentino i requisiti di cui al vigente CCNL delle “Funzioni locali “(art.68, comma 2), siano inseriti nel ciclo di gestione della performance e siano ancorati ad un rigido e oggettivo sistema di misurazione e valutazione dei risultati perseguiti”.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 08.04.2021

Il Relatore

(dott. Giuseppe Vella)

Il Presidente

(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

12 aprile 2021

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)